



Comune di Montemale di Cuneo
Provincia di Cuneo

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE
NUMERO 111 DEL 03/10/2025

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG B880C50D35

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e il bilancio pluriennale 2025-2027;

VISTI

- il D. Lgs. 267/2000, lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per impegno di spesa)
- l'attestazione di regolarità contabile rilasciata dal responsabile del servizio finanziario relativamente all'esistenza della copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
- il D.Lgs n. 118/2011 modificato dal D.Lgs n. 126/2014;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: realizzazione di alcuni ripristini in asfalto lungo la strada che conduce alla b.ta Cortese;
- Importo del contratto di fornitura: 1.550,00 esclusa IVA di legge;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione, agli atti, della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in primo luogo per il modesto valore economico, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE:

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

DATO ATTO che in data 02/10/2025 è stata acquisita al prot. n. 2121 l'offerta per la realizzazione di tali ripristini dalla ditta CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN SNC con sede in Dronero, Via Busca n.26/a (P.IVA 03369020049) della cifra di € 1.550,00 (esclusa IVA) per complessivi € 1.891,00 (inclusa IVA);

CONSIDERATO che per l'affidamento in oggetto si è provveduto all'acquisizione del CIG in oggetto;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 e con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

VERIFICATO il DURC della ditta CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN SNC con sede in Dronero, Via Busca n.26/a (P.IVA 03369020049), prot. INPS_46755174 avente scadenza validità fino al 12/11/2025, che risulta regolare;

RITENUTO di affidare alla ditta CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN SNC con sede in Dronero, Via Busca n.26/a (P.IVA 03369020049) le attività in oggetto per un importo di € 1.550,00 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di € 1.891,00 (compresa IVA) in quanto la proposta economica risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art.49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa sul capitolo 6130/2/1 del bilancio 2025 gestione competenze;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/201, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs. 118/2011, il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, lo Statuto ed i vigenti regolamenti del Comune di Montemale di Cuneo;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

- 1) DI DICHIARARE che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2) DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in premessa, le prestazioni in oggetto alla ditta CHIOTTI VALTER, FIGLI E PRAKAN SNC con sede in Dronero, Via Busca n.26/a (P.IVA 03369020049), per un importo di € 1.550,00 (oltre IVA come per legge), per un totale complessivo di € 1.819,00 (compresa IVA), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, CIG specificato in oggetto.
- 3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

- 4) DI INDIVIDUARE, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) che in questo caso è il sottoscritto.
- 5) DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000.
- 6) DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
- 7) DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma complessiva di € 1.891,00 (IVA compresa) al Cap. 6130/2/1 del bilancio corrente gestione competenza che presenta adeguata disponibilità.
- 8) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7.
- 9) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione e di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Davide Gianluigi Musso
Firmato digitalmente